

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 558-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DAL FALCO)

Comunicata alla Presidenza il 19 giugno 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Approvazione ed esecuzione del Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro della Sanità

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea mondiale della sanità ha adottato il 25 luglio 1969 un nuovo Regolamento sanitario internazionale, in sostituzione di quello precedente del 1951, approvato e reso esecutivo con la legge 31 luglio 1954, n. 861.

Tale nuovo Regolamento — modificato successivamente a Ginevra nel 1973 — ha lo scopo di assicurare il massimo di sicurezza contro la propagazione delle malattie da un Paese all'altro, ma si propone anche, al tempo stesso, di ridurre al minimo gli ostacoli al traffico internazionale.

Proprio nello snellimento e nella semplificazione delle procedure burocratiche può essere individuato l'elemento saliente di differenziazione di tale Regolamento rispetto a quello del 1951.

Il provvedimento, sottoposto oggi all'esame del Senato, è suddiviso in 9 titoli, comprendenti 107 articoli.

In particolare:

Titolo I. — Concerne le definizioni usate nell'articolato.

Titolo II. — Regola i rapporti di ciascuno Stato aderente alla Organizzazione mondiale della sanità e l'Organizzazione stessa.

Titolo III. — Indica: a) l'organizzazione e le attrezzature di cui ogni Paese deve disporre a livello di porti e aeroporti, con particolare riguardo al servizio medico-sanitario; b) le condizioni da rispettare ai fini della classificazione di un aeroporto come « aeroporto sanitario ».

Titolo IV. — Riguarda il comportamento e gli interventi che competono all'autorità sanitaria nei riguardi dei viaggiatori, delle merci e dei mezzi di trasporto.

Titolo V. — Disciplina in dettaglio le disposizioni relative alle quattro malattie quarantenarie (peste, colera, vaiolo, febbre gialla).

Titolo VI. — Stabilisce quali siano i documenti necessari per permettere lo scalo di una nave o di un aereo.

Titolo VII. — Indica quali siano le prestazioni sanitarie soggette a compenso e quali debbano essere gratuite.

Titolo VIII. — Contempla alcune disposizioni particolari relative alle operazioni di disinfezione e di eradicazione di insetti che possono essere vettori di malattie, compresa la malaria. Regola, altresì, i rapporti tra due o più Stati che possono trovarsi in situazioni geografiche, sociali o economiche di comune interesse e vicinanza.

Titolo IX. — Concerne alcune disposizioni finali e le modalità di intervento dei singoli Stati nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità (riserve, revoche, eccetera).

* * *

Nel momento in cui si giunge a recepire il Regolamento sanitario internazionale appare doveroso far presente che, durante la recente Assemblea mondiale della sanità riunitasi a Ginevra per dichiarare, tra l'altro, l'avvenuta eradicazione del vaiolo nel mondo, è stata già evidenziata da più parti l'opportunità di procedere ad una revisione del Regolamento stesso.

Come è noto, tale documento, ideato e attuato per spostare la lotta contro le malattie quarantenarie dal piano nazionale a quello internazionale, ha reso possibile il raggiungimento di innegabili, concreti risultati, unificando e coordinando convenzioni e accordi internazionali precedenti.

D'altra parte, con l'eradicazione del vaiolo vengono a cadere gran parte delle misure su cui è fondato il Regolamento adottato a Bo-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ston nel 1969 e modificato a Ginevra nel 1973, per cui una ulteriore modifica risulta indispensabile.

Pertanto, il recepimento delle disposizioni tuttora in vigore appare più che necessario, anche perchè in tal modo risulterà semplificata l'adesione dell'Italia al futuro, nuovo testo modificato.

* * *

La 3^a Commissione permanente, in considerazione dell'estrema rilevanza della materia, all'unanimità auspica che l'Assemblea del Senato possa sollecitamente approvare il disegno di legge n. 558; mentre, per il futuro, sollecita la possibilità di un più tempestivo esame dei provvedimenti concernenti la cooperazione sanitaria internazionale.

DAL FALCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È approvato il Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 nel corso rispettivamente della ventiduesima e ventiseiesima Assemblea mondiale della sanità.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 di cui all'articolo precedente.